COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 343

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

DI VITTORIO e SANTI: Abolizione del limite di retribuzione per gli impiegati agli effetti delle assicurazioni per invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi. (498) 343

PASTORE e MORELLI: Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1500 mensili. (531) 343

PRESIDENTE 343, 344, 349, 351, 352
REPOSSI, *Relatore* 342, 351, 352
DI VITTORIO . . . 344, 347, 348, 349, 351
MORELLI 345, 349, 351
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 345, 347, 348, 350, 351, 352
SABATINI 347, 349
VENEGONI 347
ROBERTI 348, 351
FORESI 348
SANTI 350
CERAVOLO 351

Votazione segreta:

PRESIDENTE 352

La seduta comincia alle 9.

CASTELLARIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cavallotti e Mastino del Rio.

Discussione delle proposte di legge: di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: Abolizione del limite di retribuzione per gli impiegati agli effetti delle assicurazioni per l'invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi (498); Pastore e Morelli: Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1500 mensili. (531).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: Abolizione del limite di retribuzione per gli impiegati agli effetti delle assicurazioni per invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi; Pastore e Morelli: Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1500 mensili.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Repossi, relatore.

REPOSSI, *Relatore*. Tutti sappiamo come il provvedimento che forma l'oggetto di queste due proposte di legge sia reclamato nel campo del lavoro per sanare una situazione divenuta ormai intollerabile. Le due proposte di legge sono identiche nella sostanza, in quanto entrambe sono dirette all'abolizione del limite di retribuzione di lire 1.500 agli effetti delle assicurazioni sociali.

L'unica differenza è che nell'articolo 2 della proposta Pastore e Morelli è data facoltà

agli impiegati di regolarizzare i periodi rimasti eventualmente scoperti nei riguardi dell'assicurazione. Dal punto di vista tecnico, a mio avviso, questa facoltà si può consentire, purchè la legge precisi il periodo di tempo per il quale è valida questa regolarizzazione, in quanto non mi pare che questo possa essere lasciato all'arbitrio dell'interessato.

Vorrei inoltre ricordare che c'è una differenza fra la situazione in cui si sono venuti a trovare gli impiegati del nord e quella in cui si sono venuti a trovare gli impiegati del sud, e che, per quelli del nord, si verificano ulteriori differenze fra regione e regione. La pseudo repubblica sociale emanò infatti un decreto che ebbe un'applicazione graduale, prima per la Lombardia, e poi, col gennaio, quando ormai fortunatamente era vicina la liberazione, per il Piemonte e la Liguria. Il decreto prescriveva che tutti i lavoratori, per il solo fatto che prestavano la loro opera, erano automaticamente assicurati, anche se già godessero di una pensione. È nota la questione che sorse quando, con la liberazione, questo decreto fu abrogato. Ad un certo momento, in base alle situazioni determinatesi anche in sede sindacale, per il fatto che si mirava a far rimanere il contributo a carico dell'assuntore d'opera, è stato detto: se, come è giusto, la legge di Salò non ha più alcun valore, tutti i versamenti già effettuati sono versamenti indebiti, perchè fatti ad un governo illegale, e non c'è motivo di continuarli.

Da allora, questa è la situazione pur ricordando che, nell'aprile del 1946, a seguito delle pressioni sindacali – si era ancora in regime di sindacato unico – fu emanato un decreto luogotenenziale per rimettere interamente a carico della produzione i contributi e per obbligare i datori di lavoro del nord, in particolare, a regolarizzare la situazione di tutti i dipendenti in base alle norme che vigevano all'atto della liberazione. I datori di lavoro dovettero perciò regolare i versamenti fino al 31 luglio 1945.

In appresso si sono verificati versamenti di contributi per le assicurazioni sociali ma nessun provvedimento di legge li ha esplicitamente dichiarati validi.

Ora, viste queste due proposte di legge in cui l'articolo 1 è sostanzialmente identico, e tenuta presente l'opportunità di una regolarizzazione che non comporti poi discussioni circa la situazione di diritto e agli effetti dei versamenti, desidero proporre, come emendamento ai due testi sopracitati, il seguente nuovo testo che entrambi li contempla e che viene a sanare anche quella situazione che ho poco fa illustrato:

Art. 1. — « Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge ».

Questo articolo viene incontro a quanto propongono gli onorevoli Pastore e Morelli, anche per rendere immediatamente operanti i contributi agli effetti delle prestazioni.

Propongo poi che l'articolo successivo sia formulato come segue:

Art. 2. — « Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali in base all'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

« Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

« Il versamento dovrà comprendere i contributi per le assicurazioni base e quelli per il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e, per l'invalidità e vecchiaia, anche i contributi del fondo di solidarietà sociale calcolati sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite ed entro i limiti dei massimali di retribuzione all'uopo stabiliti nei varî periodi ».

Verrebbe così ad essere regolarizzata completamente la situazione. Con riferimento poi ai contributi versati negli anni precedenti propongo un ultimo articolo così formulato:

Art. 3. — « I contributi finora versati per le assicurazioni obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti ».

Questi sono dunque gli emendamenti che io ho l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Io credo che sulle linee essenziali della legge possiamo essere tutti d'accordo. Occorre invece esaminare l'ar-

ticolo 2 in base alle nuove proposte fatte dal relatore, proposte che evidentemente sono favorevoli ai lavoratori. Tuttavia è da osservare che gli impiegati sono rimasti esclusi dall'assicurazione per una carenza di carattere legislativo. Non può infatti invocarsi nessuna questione di principio per tale esclusione. Per le trasformazioni avvenute nel valore della moneta, in mancanza di un provvedimento legislativo idoneo, gli impiegati si sono trovati automaticamente esclusi dall'assicurazione. Questi lavoratori sono dunque vittime di un'ingiustizia alla quale noi intendiamo riparare con il provvedimento in esame, sia pure con molto ritardo.

Come sanare la situazione precedente di questi lavoratori? Il disegno di legge presentato dai colleghi Morelli e Pastore, ed anche la proposta del relatore, in fondo, dànno la facoltà a questi lavoratori di sanare il vuoto che si è determinato. È giusto questo? A me pare che sia giusto fino ad un certo punto, perchè gli impiegati che non hanno la possibilità di versare i contributi arretrati vengono a trovarsi in condizioni d'inferiorità, e non credo che questa sia opera di giustizia.

Poi c'è un altro aspetto della questione: oggi in tutto il paese i contributi speciali sono a carico dei datori di lavoro. Noi qui, stabilendo la facoltà degli impiegati di versare i contributi arretrati per gli anni precedenti, in un certo senso infirmiamo questo principio, almeno per quanto riguarda la data di decorrenza della legge, e lo infirmiamo a svantaggio dei lavoratori.

Io credo che una legge di questo genere dovrebbe contenere una sanatoria obbligatoria uguale per tutti; così che il più povero possa anch'egli beneficiarne. Come si potrebbe ottenere questo senza incidere troppo sul bilancio degli istituti previdenziali? Io penso che, almeno dal periodo di decorrenza della legge – che pone a carico dei datori di lavoro questi contributi – si possa rendere obbligatorio il versamento degli arretrati; e allora con i versamenti relativi si otterranno le disponibilità per ammettere i lavoratori a fruire dei benefici dell'assicurazione. In questo modo noi avremmo un provvedimento che farebbe un trattamento uguale a tutti i lavoratori, e che permetterebbe loro di recuperare gran parte di quanto hanno perduto per effetto della carenza legislativa. Io credo che questa potrebbe essere una soluzione equa.

MORELLI. Anche noi ci siamo preoccupati delle questioni di principio che l'onorevole Di Vittorio ha sollevato. Dal 1939 fino alla data attuale ci sono stati degli impiegati che sono rimasti in servizio presso diverse aziende; altri hanno modificato i loro rapporti di lavoro, altri hanno trovato soluzioni diverse. Perciò abbiamo detto: se noi stabiliamo un obbligo, lo potremo applicare soltanto per gli impiegati in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge che stabilisce il contributo obbligatorio. Il problema quindi è quello di stabilire come far pagare gli arretrati. Per quegli impiegati che sono in servizio da molti anni in un'azienda, ciò è più facile, perché il pagamento dev'essere fatto computandolo da quando il contributo è diventato obbligatorio; ma per tutti gli altri che non erano nell'azienda come si può far carico agli attuali datori di lavoro? Ci siamo inoltre preoccupati della questione da un punto di vista tecnico, perché l'applicazione del provvedimento urterebbe contro difficoltà varie che lo renderebbero praticamente inoperante. Tutt'al più si potrebbe chiedere il pagamento dei contributi arretrati limitatamente agli impiegati che erano in servizio nell'azienda.

Per me l'unica preoccupazione è dunque di ordine pratico, per evitare di rendere inapplicabile la disposizione. Se si potesse superare questa difficoltà, noi non avremmo niente in contrario su quanto ha affermato l'onorevole Di Vittorio. Sia chiaro ad ogni modo che dalla data di applicazione della legge tutti i contributi obbligatori restano a carico della produzione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io vorrei anzitutto dire che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è lieto di dare la sua adesione alle due proposte di legge in esame. Effettivamente è una grave lacuna quella che è esistita fino a questo momento nel nostro sistema delle assicurazioni sociali, con l'esclusione di una parte notevole degli impiegati da questi benefici. Già in occasione della legge del 29 aprile 1949, n. 264, che estese agli impiegati l'assicurazione contro la disoccupazione, il massimale fu eliminato, e quindi noi ci troviamo già con una disposizione che riguarda una delle assicurazioni sociali e che non prevede esclusioni per quanto riguarda gli impiegati. Il Ministero del lavoro aveva già preparato un disegno di legge al riguardo, ma poiché è stato preceduto dall'iniziativa parlamentare, ha creduto opportuno di attenersi alle proposte presentate.

Mi riferisco naturalmente ad entrambe le proposte di legge, nelle loro linee essenziali.

Debbo dire, peraltro, che noi aderiamo al testo che è stato formulato dal relatore, e sul quale gli uffici del ministero hanno già potuto portare la loro attenzione, dando parere favorevole. Il testo dell'onorevole Repossi è un testo coordinato, che risolve anche alcuni problemi di ordine tecnico, quindi il ministero è favorevole a questo testo.

Vorrei fare qualche osservazione in relazione ai rilievi che sono stati fatti dagli onorevoli Di Vittorio e Morelli.

Fino a questo momento gli impiegati che hanno uno stipendio superiore a lire 1500, e che non erano già in precedenza assicurati, sono esclusi da queste assicurazioni, e soprattutto da quella invalidità e vecchiaia. Ora noi possiamo dire che da questo momento il massimale è abolito, ma non possiamo, evidentemente, dire che il massimale è abolito con una decorrenza che risalga a cinque o dieci anni fa; ciò significherebbe istituire un'assicurazione obbligatoria con carattere retroattivo, stabilendo un principio di retroattività di questa legge, cosa che, anche dal punto di vista costituzionale, non sarebbe possibile.

A parte questa considerazione di ordine giuridico, ve ne sono altre di carattere pratico, che sono assolutamente insormontabili: trattandosi, ad esempio, di assicurazione obbligatoria, cioè di assicurazione che deve essere imposta dall'Istituto della previdenza sociale, noi dovremmo avere la possibilità di rifare la carriera di tutti gli impiegati dal 1939 in poi; un'indagine che, secondo me, non potrebbe assolutamente portare a nessun risultato positivo, anche per la serie infinita di contestazioni che verrebbero fuori.

Che cosa si può invece fare ? Siccome già nel sistema della legge sulle assicurazioni sociali vi è il cosiddetto riscatto, cioè la possibilità, per i singoli assicurati, di pagare dei contributi in relazione ad un certo periodo anteriore o posteriore a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, allora noi introduciamo, nell'articolo 2, una disposizione che equivale al riscatto. Trattandosi di riscatto, cioè del pagamento di contributi volontari per un periodo in cui l'obbligo dell'assicurazione non esisteva, evidentemente il principio del trasferimento dell'onere dei contributi non viene ad essere violato; anzi, viene ad essere ribadito, perchè noi diciamo che da quando la legge è entrata in vigore, i contributi obbligatori vanno a carico dei datori di lavoro.

Quindi abbiamo, in regime di assistenza obbligatoria, la conferma dell'onere a carico dei datori di lavoro, salvo la quota del fondo di solidarietà sociale; e praticamente mettiamo questa situazione sullo stesso livello di tutte quante le altre.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la disposizione di cui all'articolo 2 ha incontrato delle enormi perplessità, ed ha trovato anche l'ostilità dei tecnici, perchè, effettivamente, è di grande favore per gli impiegati.

Pensate un poco che cosa significhi pagare oggi – 1950 – i contributi d'invalidità e vecchiaia del 1940, nella moneta di allora, quelle poche lire delle marchette, poche lire che hanno il grandissimo vantaggio però di far decorrere il diritto alla pensione da quell'epoca. Quindi, con modestissimo sacrificio, gli impiegati hanno la possibilità persino di ottenere quasi subito la pensione, se ne hanno acquistato il diritto. In altri termini, attraverso una modestissima somma – tenuto conto della svalutazione della moneta che si è verificata da allora, e dell'assoluta parità dell'onere contributivo fino al 1945 – verremmo a dare la possibilità di considerare, agli effetti della pensione, tutto questo periodo che va dal 1939 in poi.

Il vantaggio, in relazione alla modestia del sacrificio, è tale che effettivamente questa disposizione è molto favorevole per gli impiegati ma non certo favorevole per l'istituto il quale dovrà sopportare l'onere.

E poichè per ottenere i beneficî dell'assicurazione della tubercolosi, basta un biennio, noi la facoltà la concediamo soltanto per l'ultimo biennio, in modo che per l'assicurazione contro la tubercolosi basta pagare solo il contributo degli ultimi due anni per avere senz'altro diritto a tutte le prestazioni. Anche questo in relazione a quello spirito che ha animato il proponente dell'emendamento, di andare incontro agli impiegati.

Bisogna d'altra parte tener conto che in effetto gli impiegati esclusi sono coloro i quali hanno iniziato il loro rapporto di lavoro soltanto in quest'ultimo decennio, probabilmente, nella maggior parte dei casi, dopo la guerra, poichè tutti coloro che erano già in servizio nel 1939 avevano, per il 95 per cento dei casi, degli stipendi inferiori alle 1500 lire, e quindi attualmente sono già coperti dall'assicurazione. Sono scoperti invece coloro che essendo stati assunti in un periodo in cui gli stipendi avevano avuto un incremento, si sono visti esclusi per effetto del massimale stabilito della legge del 1939.

Quindi mi permetterei, pur ritenendo giuste le preoccupazioni avanzate dall'onorevole

Di Vittorio e riprese dall'onorevole Morelli, di rivolgere vivissima preghiera alla Commissione di attenersi al testo che su questo punto è stato formulato dal relatore, testo che, ripeto, mentre non viola il principio della irretroattività della legge, si riallaccia ad un istituto – quello del riscatto – che già esiste nel sistema delle assicurazioni sociali, permettendo agli impiegati, con modesto sacrificio, di ottenere il diritto alla prestazione per tutto il periodo che va dal 1939 fino all'entrata in vigore della legge.

Vorrei anche aggiungere che questa facoltà presenta un altro grande vantaggio, in quanto, se vi può essere l'impiegato molto giovane il quale preferisca non effettuare il versamento degli arretrati, vi è anche l'impiegato anziano che può andare in pensione prestissimo, ed egli, pagando una certa somma, acquisita il diritto alla pensione.

Per tutte queste ragioni vi prego di attenervi al testo proposto dal relatore. Se noi volessimo modificarlo, e far retroagire le assicurazioni obbligatorie, a parte la considerazione di carattere costituzionale, creeremmo, secondo me, una serie enorme di difficoltà.

Per quanto poi riguarda la convalida dei contributi comunque versati in precedenza, quando non vigeva l'assicurazione obbligatoria, su questo, evidentemente, siamo d'accordo: si tratta appunto di far valere questi contributi agli effetti delle prestazioni, in modo che ogni dubbio che finora si è manifestato possa essere fugato.

Quindi mi dichiaro favorevole al testo che è stato proposto dal relatore.

SABATINI. Vorrei fare osservare che in questi mesi sono in corso le trattative per la rivalutazione degli assegni agli impiegati.

Se noi approviamo questa legge, avremo delle ripercussioni in sede di trattative, perché i datori di lavoro ci faranno scontare questi contributi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dal punto di vista contributivo, resta il massimale delle 750 lire giornaliere, che vale anche per gli operai, quindi, in effetti, l'onere contributivo per le aziende viene ad essere moderato.

SABATINI. Ad ogni modo mi sembra che il provvedimento sarebbe più vantaggioso a trattative concluse.

VENEGONI. Ritengo che occorra rivedere la cifra del massimale contributivo, poiché vi sono istituti assistenziali che si trovano in difficoltà finanziarie in quanto la misura dei contributi non corrisponde più alle retribuzioni dei lavoratori.

Tutte le considerazioni fatte dal sottosegretario perderebbero il loro valore se non potessimo consentire almeno una elevazione del massimale, che permetta agli istituti di riscuotere le somme necessarie per far fronte ai nuovi oneri.

Per quel che riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, io penso che se noi ci troviamo di fronte a delle difficoltà, queste difficoltà non si possono superare unicamente ai danni del lavoratore. Non possiamo dar colpa ai lavoratori della carenza legislativa; non si può lasciare che questi beneficî non vengano goduti anche dagli impiegati.

L'asserita esiguità, poi, degli oneri che si pongono a carico degli impiegati, non corrisponde alla situazione di fatto. Risalendo al 1942 l'onere sarebbe tutt'altro che lieve. L'impiegato che volesse riscattare tutti i 5 anni di carenza assicurativa, dovrebbe sobbarcarsi ad una grave spesa; e se si trovasse nell'impossibilità di sostenerla perderebbe 4 o 5 anni di anzianità. I contributi devono essere versati non soltanto in relazione alle paghe del 1945, ma anche in relazione a quelle del 1947-48-49; ecco perché l'onere sarebbe notevole, e io credo che la maggior parte degli impiegati non sarebbe in grado di sopportarlo.

DI VITTORIO. Non voglio complicare le cose. Noi siamo in presenza di una carenza che è durata troppo, e sarebbe deprecabile che, sia pure per più nobili motivi, la facessimo continuare ancora.

D'altra parte non credo vi siano difficoltà di ordine costituzionale per l'effetto retroattivo che abbiamo proposto, perchè non si tratta di una legge nuova, ma di una legge preesistente e di un principio che dalla legge è già stato affermato, il principio cioè della obbligatorietà delle assicurazioni sociali a favore di tutti i lavoratori.

Vi è stata una carenza legislativa che ha reso impossibile ad un certo numero di lavoratori di continuare a fruire dei beneficî della legge. Si tratterebbe quindi di una riparazione e non di una legge retroattiva.

Però voglio evitare di imbarcarci in discussioni troppo complicate che potrebbero ritardare l'approvazione della legge.

Desidero tuttavia un chiarimento su ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario. Se ho ben compreso, per quanto riguarda gli arretrati, si tratterebbe di questo: dal giorno di decorrenza della legge che pone a totale carico dei datori di lavori i contributi sociali,

gli arretrati sarebbero pagati dai datori di lavoro...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* No: dall'entrata in vigore di questa legge.

DI VITTORIO. Questo non è giusto, anche se non si può negare che esistano difficoltà di ordine tecnico, che poi si trasformano anche in difficoltà di ordine economico, per ricostruire la carriera di ogni impiegato dal'39 ad oggi, stabilire quale fosse la situazione, quale fosse il salario, quale fosse il massimario in quel momento, ecc..

Concordo del resto nel dire che non sarebbe costituzionale stabilire a carico dell'assuntore d'opera un contributo che in quel momento era a carico del lavoratore. Io penso quindi che, per quanto riguarda gli impiegati che sono tuttora in servizio e che lo erano nel periodo da cui prende inizio questo provvedimento, sia giusto che essi paghino i contributi nella stessa misura che avrebbero dovuto pagare se il provvedimento fosse stato preso allora, in quella misura. Non credo sia un gravame eccessivo per essi, ed anzi ritengo che ne sarebbe facilitata per migliaia di impiegati la ricostruzione della carriera. Ma se dovessero pagare quanto è proposto nell'articolo 2 del nuovo testo presentato dal relatore, penso che la grande maggioranza di essi si troverebbe nella impossibilità di far fronte a quest'onere. Tutti sappiamo quali siano gli stipendi di oggi: difficilmente possiamo ritenere che vi siano impiegati in condizioni di versare parecchie migliaia di lire.

Farei quindi la seguente proposta che prego l'onorevole sottosegretario di voler esaminare benevolmente, poichè penso possa essere accolta anche da lui e da tutti i colleghi della Commissione: per gli impiegati che erano in servizio antecedentemente al provvedimento di legge dell'aprile 1946 relativo all'onere dei contributi e che tuttora sono in servizio, dovrebbe pagare il datore di lavoro.

Egualmente per coloro che sono stati assunti dopo l'entrata in vigore di questa legge. Per il periodo antecedente, invece, propongo sia data facoltà agli interessati di versare i contributi per maturare, o per maturare più presto, il diritto di fruire dei benefici dell'assicurazione.

Nell'un caso come nell'altro, sulla base del principio del riscatto, io stabilirei il pagamento rateale, per facilitare sia ai lavoratori che ai datori di lavoro queste corresponsioni, giacchè gli uni e gli altri potrebbero trovarsi in serie difficoltà per pagare gli arretrati in unica soluzione.

Io credo che in tal modo metteremmo un gran numero di impiegati nelle condizioni di avvantaggiarsi di questa legge,

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* E gli impiegati che nel frattempo sono stati licenziati?

ROBERTI. Vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario se egli abbia all'incirca considerato l'entità dell'onere che con questa disposizione, relativamente al periodo precedente, verrebbe a gravare sui datori di lavoro e sugli impiegati giacchè questo credo sia il punto di partenza di ogni possibilità di soluzione.

Per quanto riguarda la possibilità di stabilire oggi, con un criterio obbligatorio, l'onere dei pagamenti dei contributi per il periodo antecedente, non mi nascondo che dei criteri di ordine giuridico osterebbero, giacchè sostanzialmente noi verremmo ad applicare un principio di retroattività, sia pure inquadrato in un sistema attualmente in vigore.

DI VITTORIO. Era un contributo che doveva essere versato e che non è stato versato.

ROBERTI. Ma che in base alla legge non esisteva: questo è il punto.

Si potrebbe allora, dato che l'onere delle assicurazioni è un onere il quale, *grosso modo*, ricade sull'intera collettività nazionale, sia pure vista in senso produttivo, si potrebbe, per questo periodo, addossare allo Stato l'onere del pagamento di questi contributi, anche perchè è previsto nel sistema assicurativo che lo Stato come tale intervenga ed integri i contributi.

Solo in questo modo, io ritengo, si potrebbe superare il principio dell'irretroattività della legge riparando ad una ingiustizia. È un principio giuridico quello che io mi permetto di sottoporre ai colleghi, perchè l'apporto di produzione che il singolo lavoratore dà, lo dà anche per l'intera collettività nazionale, il che appunto sta a legittimare questo intervento dello Stato.

FORESI. Io sono d'accordo con i proponenti circa la sostanza. Debbo soltanto far rilevare che il massimale è identico per gli impiegati e per gli operai, cosicchè il trattamento di quiescenza risulterà pure identico. Ora, se effettivamente facciamo qualche cosa di vantaggioso per la categoria, dobbiamo anche riconoscere che è ben poco, perchè le 4 mila lire al mese che diamo agli operai vecchi e le 3 mila che diamo agli invalidi non risolvono il problema per gli operai e tanto meno lo risolvono per gli impiegati, dato il loro più elevato livello di vita e di stipendio.

Forse questa mia considerazione è destinata a complicare le cose, ma io la credo pertinente, perchè non vorrei si venisse a deludere la massa degli impiegati che vogliamo beneficiare.

Vorrei poi raccomandare al Governo, pur comprendendo che non si tratta di una questione strettamente legata a quella della proposta di legge in esame, che, ove si venga ad applicare questo provvedimento, si trovi modo di estenderne il benefizio anche ai professori e ai maestri supplenti o incaricati, i quali non possono a un certo momento, per sopraggiunti limiti di età, fare il concorso, lavorano tutta la vita e nulla ricevono a titolo di quiescenza il giorno che non possono essere più chiamati a ricoprire l'incarico.

Per quanto riguarda poi la questione del riscatto, io non so quale sarà la nuova proposta dell'onorevole sottosegretario, ma mi sembra che quella già fatta dal collega relatore debba trovare il nostro pieno suffragio, perchè, onorevole Di Vittorio, la retroattività è una prassi antigiuridica ed ingiusta, mentre il riscatto è già insito nella nostra procedura ed acquisito ad essa.

Né credo sia questo un fatto che venga a rovinare gli impiegati, solo perchè debbono versare i quattro o cinque o sei anni di contributi necessari per il raggiungimento del diritto a fruire della pensione, tanto più che i versamenti possono essere ratizzati.

DI VITTORIO. Se il collega Santi ed io abbiamo inteso risolvere con la nostra proposta di legge un solo problema non è perché abbiamo dimenticato le lacune da colmare, ma appunto perché vedevamo che la preoccupazione di colmarle avrebbe fatto sorgere tali difficoltà, da costringerci a rinviare alle calende greche la soluzione di tutto il problema.

La nostra stessa proposta presenta già di per se stessa numerose difficoltà per i datori di lavoro e per i lavoratori.

Questa preoccupazione di imporre contributi retroattivi potrebbe dar luogo a lunghe discussioni. Penso che la direzione nella quale bisognerà andare per cercare di colmare le lacune e riparare alla carenza legislativa di questi ultimi anni, sia quella di chiamare lo Stato a concorrere. Ma qui le difficoltà diventano più gravi, perchè c'è da superare l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione.

Allora, io farei questa proposta: votiamo oggi questo articolo 1 e poi concordiamo un ordine del giorno col quale invitiamo il Governo a predisporre un disegno di legge speciale per colmare le lacune esistenti, e noi, come Commissione, ci impegniamo, di fronte al paese a risolvere successivamente i vari problemi. In quest'ordine del giorno potremo far cenno sia al problema posto dal collega Foresi, riguardante i maestri supplenti, sia all'altro problema, più grave, del massimale; perchè il massimale ha un grande valore per tutti i lavoratori, per quanto riguarda la maggioranza delle prestazioni di cui possono fruire. Credo che abbia ragione il collega Foresi di sottolineare che il massimale ha un valore tutto particolare per gli impiegati, per i quali, quando cessano dal servizio attivo, la prestazione assicurativa rappresenta una miseria.

SABATINI. Il massimale non ha niente a che fare con la misura della pensione.

DI VITTORIO. Ma è evidente che, se aumentano le entrate, aumenta la possibilità di migliorare le prestazioni.

Pertanto, io propongo di votare su questo problema un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema la cui soluzione è attesa da un gran numero di interessati.

Potremo pure votare l'articolo 1; però le sperequazioni esistenti non vengono colmate, anzi vengono aggravate col passar del tempo.

Ricordo che queste proposte attendono da oltre un anno; non sono state poste prima in discussione, perchè si aspettava la riforma della previdenza sociale. Soltanto adesso il Ministero, per bocca del ministro, ha sciolto le riserve precedentemente fatte e così si è arrivati in sede legislativa.

MORELLI. La formulazione dell'articolo è stata determinata da tre ragioni. Se noi mettiamo l'onere a carico dello Stato, incontreremo una serie di ostacoli: l'articolo 81 e l'opposizione specialmente da parte della Ragioneria dello Stato, la quale non intende che lo Stato intervenga in tutte queste forme di aiuto. In secondo luogo, credo che l'unica preoccupazione potrebbe essere quella di ratizzare: si potrebbe, cioè, dare la facoltà al lavoratore di ratizzare in un certo periodo di anni; e ritengo che i contributi da versare non siano tanto gravosi, perchè si tratta di tre o quattro anni. Infine, se dovessimo limitarci a formulare un ordine del giorno, correremmo il pericolo di essere fra due anni ancora qui a discutere.

Sono d'accordo sulla proposta fatta dal relatore, aggiungendo di stabilire che sia fatta la massima ratizzazione possibile.

SANTI. Noi riconosciamo che è ingiusto non avere coperto le assicurazioni sociali dal 1946 in poi, cioè da quando i contributi sono andati a carico del datore di lavoro.

A me pare che la soluzione più giusta sarebbe quella di far pagare lo Stato, ma, si afferma, c'è la difficoltà dell'articolo 81.

D'altra parte, non si raggiungerebbe lo scopo imponendo dei piccoli sacrifici ai lavoratori, perché gli istituti previdenziali incasserebbero modeste somme, mentre verrebbero a dover sborsare somme molto superiori e si troverebbero, in definitiva, a dover ricorrere allo Stato per l'integrazione dei loro bilanci.

Sono del parere di far pagare gli industriali, non retroattivamente, ma stabilendo una specie di addizionale, da versare in un certo numero di anni, sino alla concorrenza delle somme che l'Istituto riterrà necessarie per far fronte alle nuove prestazioni.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su questo: noi non istituiamo l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia, tubercolosi, ecc. per gli impiegati; questa assicurazione già esiste e comprende una parte degli impiegati, tutti quelli i quali hanno avuto nel passato un periodo d'impiego in cui la loro retribuzione era inferiore a 1.500 lire mensili. L'impiegato che nel 1944 percepiva 1.400 è rimasto assicurato, nonostante che il suo stipendio sia successivamente aumentato. Quindi, una parte notevole di impiegati è assicurata. Questo ci deve portare a limitare il nostro intervento esclusivamente alla abolizione di quel limite di 1.500 lire mensili, senza toccare la struttura dell'assicurazione; altrimenti creeremmo sperequazioni molto gravi.

Con questo credo di aver risposto soprattutto a quanto ha detto l'onorevole Foresi ed a quanto ha rilevato anche l'onorevole Venegoni, a proposito del massimale.

Non nego che il problema del massimale esista, ma dico che potrà essere esaminato eventualmente in sede diversa.

La stessa commissione per la riforma della previdenza sociale aveva proposto l'abolizione del massimale; ma non possiamo abolirlo oggi per una parte degli impiegati, quando per tutti gli altri impiegati e per gli operai questo massimale contributivo esiste.

In secondo luogo io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra cosa: per quale ragione può essere opportuno per un impiegato di avere una anzianità di assicurazione maggiore di quella che gli può venire al 1° luglio 1950? Esclusivamente per questo: perché, per ottenere la pensione, occorre un certo numero di anni di assicurazione. Il volume dei contributi versati oggi ha una importanza assolutamente secondaria. Al pagamento delle pensioni si provvede con il sistema della capitalizzazione, per i contributi versati a favore di ogni singolo lavoratore, e con il sistema della ripartizione attraverso il fondo dell'integrazione delle pensioni speciali ed il fondo di solidarietà sociale.

Noi di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Ci possono essere molti impiegati che non hanno la possibilità di aspettare altri 15 anni per maturare il diritto alla pensione, e dobbiamo dare la possibilità a questi impiegati di avere il modo di far valere i 10 anni precedenti.

Noi abbiamo i contributi base – con il sistema di capitalizzazione – poi abbiamo i contributi di integrazione ed i contributi di solidarietà sociale.

Queste due ultime forme, che sono le più onerose, si possono anche eliminare, perchè in effetti il contributo per l'integrazione ed il contributo di solidarietà sociale servono soltanto per pagare le assicurazioni di coloro che sono già pensionati. Ed allora tutto si ridurrebbe a far pagare agli impiegati che volessero avvalersi della facoltà di riscatto soltanto i contributi base, i quali sono di 203 lire mensili – cifra fissa per tutti – meno la disoccupazione, di 80 lire al mese.

Se risaliamo al 1939, questa sarà una somma di qualche centinaio di lire all'anno; quindi se eliminassimo l'ultimo comma dell'articolo proposto dal collega Repossi, noi verremmo a ridurre questa somma ad una misura talmente modesta che tutte le preoccupazioni dovrebbero essere eliminate; tenendo anche conto che questo versamento di arretrati dev'essere facoltativo, appunto perchè l'interesse del singolo impiegato può essere diverso: un giovane non avrà lo stesso interesse di un anziano. Quindi pregherei di non entrare in tante questioni procedurali e di votare il testo dell'articolo 2 con la eliminazione del comma proposto dal relatore Repossi. Del resto l'aspettativa degli impiegati era appunto quella di cominciare ad entrare nella forma assicurativa, e l'onorevole Di Vittorio lo ha ricordato anch'egli.

Io penso che la Commissione vorrà ispirarsi ad un criterio piuttosto realistico cercando di giungere al più presto ad una conclusione. Occorre evitare di stabilire una norma che poi debba rimanere senza effetto pratico.

DI VITTORIO. Io credo che si potrebbe rendere più preciso nell'articolo 2 il concetto esposto dall'onorevole sottosegretario, che cioè a carico dell'impiegato che vuole avvalersi della facoltà concessa dalla legge per ricostituire il suo diritto alle prestazioni sociali, rimanga soltanto il pagamento del contributo base.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal relatore:

ART. 1.

« Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge ».

Non vi sono emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DI VITTORIO. Una osservazione di carattere generale: desidererei che queste leggi di carattere sociale fossero redatte in maniera più chiara, evitando i troppi riferimenti a decreti e circolari indicati soltanto con date e numeri.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 2, il cui testo è stato modificato dall'onorevole relatore tenendo conto delle osservazioni risultate dalla discussione, e con la soppressione, proposta dal Governo, dell'ultimo comma. La formulazione definitiva è pertanto la seguente:

« Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

« Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge ».

ROBERTI. Non mi sembra chiara la espressione che si riferisce al versamento dei contributi base.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si vuol dire che il pagamento dei contributi base dà all'impiegato il diritto di far decorrere dalle date indicate nell'articolo il periodo utile per la pensione. Si tratta di un concetto un po' complicato che, a volerlo formulare tecnicamente, sarebbe troppo lungo, e forse la formula breve più facilmente comprensiva è quella di cui si è data lettura.

È chiaro che, ricorrendo ai lavori preparatori, l'interpretazione sarà anche più chiara.

Comunque il Ministero non mancherà di far valere questa interpretazione.

CERAVOLO. Sono preoccupato del fatto che non si è pensato alla tubercolosi.

PRESIDENTE. È compresa nel comma successivo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vi prego di rimettervi alla formulazione proposta, poiché sulla sostanza siamo d'accordo.

DI VITTORIO. Vorrei suggerire un piccolo emendamento di forma: nel primo rigo dell'articolo 2 è detto « agli impiegati, già esclusi dall'obbligo... ». Sembrerebbe che vi sia stata una legge che li abbia esclusi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, l'articolo 5 della legge 1939.

DI VITTORIO. Si tratta di persone che si sono trovate automaticamente escluse, senza che nessun provvedimento legislativo o amministrativo le abbia escluse, mentre, secondo la formulazione dell'articolo, sembrerebbe sia intervenuto un provvedimento di esclusione.

Io non propongo una rivoluzione nemmeno nei termini, e direi soltanto: « gli impiegati che si sono trovati esclusi... ».

MORELLI. Io direi: « È data facoltà agli impiegati esclusi... ».

REPOSSI, *Relatore*. Vi è una vera esclusione voluta dalla legge.

L'articolo 38 della legge del 1935 diceva: « Non sono soggetti (quindi è già un'esclusione) all'assicurazione obbligatoria: 1°) gli impiegati la cui retribuzione mensile supera le lire 800... ».

Con l'articolo 5 della legge 1939 il limite venne portato da lire 800 a lire 1.500, ma l'esclusione venne ribadita.

DI VITTORIO. Allora un altro emendamento vorrei suggerire, riguardante la possibilità di portare il periodo da « non oltre i sei mesi » a « un anno », e questo affinché la legge sia conosciuta in tutti i paesi, anche i più piccoli.

PRESIDENTE. Questo mi sembra giusto. Inoltre, è detto « contributi assicurativi base », mentre forse sarebbe meglio dire « contributi assicurativi, limitatamente a quelli base ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è necessario, perchè il contributo assicurativo generico dell'assicurazione del singolo lavoratore è quello base, gli altri sono contributi integrativi.

In secondo luogo, anche se vi potesse essere un dubbio, risulta dagli atti della Commissione che questo articolo nella prima formulazione proposta dell'onorevole relatore conteneva, oltre i due attuali, un terzo comma in cui si diceva che il versamento doveva comprendere anche i contributi per il fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, e, per l'invalidita e vecchiaia, anche quelli del fondo di solidarietà sociale. Ma questo terzo comma è stato ritirato dal relatore, mentre nel secondo comma, accedendo alla proposta dell'onorevole Di Vittorio é stata aggiunta la parola « base »; l'interpretazione non presenta quindi alcun dubbio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione il primo comma dell'articolo 2, nella formulazione proposta dal relatore, della quale si è data lettura, con l'emendamento proposto dall'onorevole Di Vittorio «un anno» in luogo di «sei mesi».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma.

Osservo che secondo il testo proposto, logicamente, è in facoltà dell'assicurato di provvedere disgiuntamente ai versamenti per il recupero dell'anzianità.

REPOSSI, *Relatore.* Vorrei che ciò risultasse a verbale.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge, che nel nuovo testo assumerá il numero 531 ed il titolo della proposta Pastore-Morelli, sará subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli, Di Vittorio e Santi: « Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili ». (531).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Caronia, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, Cucchi, De Maria, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Lizzadri, Lo Giudice, Maglietta, Martini Fanoli Gina, Morelli, Moro Gerolamo Lino, Pallenzona, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Santi, Titomanlio Vittoria, Venegoni, Zaccagnini.

Sono in congedo:

Cavallotti, Mastino del Rio.

La seduta termina alle 10,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI